



## **Centro interdipartimentale di Scienza per i Beni Culturali Interdepartmental centre of Heritage science CISBEC**

[D.R. n.377/2020 del 24 febbraio 2020 - Emanazione](#)

### Articolo 1

#### Denominazione del Centro e afferenze

1. Il Centro interdipartimentale di scienza per i beni culturali (nel seguito indicato come CISBEC) coordina la gestione, il potenziamento e l'impiego ottimale delle conoscenze disponibili nel campo della scienza dei beni culturali. CISBEC rappresenta una comunità multidisciplinare di ricercatori di scienze umane e sociali e di scienze applicate.
2. Il Centro si configura quale "centro interdipartimentale di ricerca, di formazione e di servizio", costituito e regolato in base all'art. 39, commi 1 e 2 dello Statuto di Ateneo, e nell'osservanza della disciplina di cui al Regolamento generale di Ateneo.
3. I Dipartimenti promotori e afferenti al CISBEC sono: Chimica e chimica industriale; Scienze della terra; Ingegneria civile e industriale; Civiltà e forme del sapere. Eventuali modifiche della composizione del Centro non comportano modifiche al presente Regolamento.
4. Possono afferire al Centro tutti i docenti e studenti di dottorato, borsisti, specializzandi, contrattisti o assegnisti di ricerca dell'Università di Pisa interessati alle attività del Centro, con le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo.

### Articolo 2

#### Sede del Centro

1. Il dipartimento di gestione amministrativo contabile e sede del Centro è il dipartimento di afferenza del Direttore.
2. Al momento della costituzione del Centro, in prima applicazione del presente Regolamento, il dipartimento di gestione e sede del Centro è il Dipartimento di Chimica e chimica industriale (DCCI).

### Articolo 3

#### Finalità del Centro

1. Il Centro ha le seguenti finalità:
  - a. potenziare, migliorare e proporre sinergie nella ricerca scientifica, formazione, e disseminazione e comunicazione relativi allo studio dei sistemi complessi che caratterizzano i Beni Culturali;
  - b. promuovere, migliorare e coordinare l'attrazione dei fondi per la ricerca;
  - c. svolgere attività di interesse comune nella caratterizzazione, conoscenza, e diagnostica dei beni culturali, nello studio, progettazione e/o sviluppo di nuovi materiali per il restauro e per la mitigazione degli inquinanti ambientali;
  - d. svolgere attività di sviluppo nell'uso di mezzi digitali e promuovere Open Data e Open Access;
  - e. offrire ai ricercatori e ai docenti dell'Università di Pisa l'accesso a una vasta gamma di competenze e strumentazione ad alto livello, di metodologie, di dati e di mezzi tecnologici

- per ottenere conoscenza ed innovazione nello studio dei Beni Culturali, favorendo la messa in rete dei laboratori già esistenti, così da garantire un'efficiente fruizione degli stessi;
- f. svolgere attività didattica di supporto, di avviamento e di formazione alla ricerca nell'ambito della scienza dei beni culturali;
  - g. concorrere all'organizzazione di corsi di aggiornamento post-laurea, seminari, conferenze, master, scuole e promuovere borse di studio per approfondire i temi di studio e di ricerca del Centro;
  - h. promuovere e organizzare forme adeguate di collaborazione con gli enti, le imprese e le associazioni interessate alle finalità del Centro e ai servizi che il Centro stesso può offrire.

#### Articolo 4 Organi

1. Organi di governo del Centro sono il Consiglio e il Direttore.

#### Articolo 5 Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Centro, esercita funzioni di iniziativa e di promozione della conoscenza nell'ambito delle finalità del Centro e tiene i rapporti con gli organi accademici.
2. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio secondo la normativa vigente di Ateneo in materia. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici. La funzione del Direttore del Centro non può essere svolta per più di due mandati consecutivi. Un'ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.
3. L'elezione avviene a scrutinio segreto. La commissione di seggio è composta da tre membri afferenti al CISBEC, designati dal Decano dei professori ordinari del Consiglio. Gli elettori possono esprimere un solo voto di preferenza. Alla chiusura delle votazioni il Presidente del seggio redige il verbale, indicando la data e il luogo delle elezioni, gli aventi diritto al voto, i votanti, i voti riportati da ciascun candidato.
4. Il Direttore dovrà essere eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nel secondo turno di votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.
5. Il Direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori e i ricercatori in regime di impegno a tempo pieno presenti nel Consiglio. Il Vicedirettore sostituisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento; la nomina del Vicedirettore è disposta con decreto rettorale.
6. Nel caso il Direttore si dimetta, ovvero eletto declini la designazione, ovvero cessi di far parte del Consiglio di uno dei dipartimenti afferenti, ovvero si preveda un suo impedimento o assenza per un periodo superiore a 3 mesi, viene eletto un nuovo Direttore.
7. In caso di dimissioni del Direttore, queste devono essere presentate ai componenti del Consiglio del Centro e contestualmente comunicate al Rettore per i successivi adempimenti.

#### Articolo 6 Funzioni del Direttore

1. Il Direttore:

- a. convoca e presiede le riunioni del Consiglio e cura l'esecuzione delle delibere e la conservazione dei relativi verbali;
- b. predisporre il programma annuale delle attività, con previsione dei relativi costi e ricavi, che sottopone al Consiglio per l'approvazione e provvede alla successiva trasmissione ai dipartimenti aderenti;
- c. adotta provvedimenti d'urgenza su argomenti relativi alle competenze del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima riunione successiva;
- d. propone al Consiglio del Centro il coinvolgimento di studiosi di rilevante statura scientifica per eventuali collaborazioni, da approvarsi con voto a maggioranza assoluta dei componenti. Gli studiosi chiamati a collaborare possono partecipare al Consiglio come esperti, senza diritto di voto;
- e. assicura l'osservanza nell'ambito del Centro delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello Statuto di Ateneo e dei relativi regolamenti;
- f. cura responsabilmente, come sub-consegnatario, secondo criteri di funzionalità e di economicità, la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi eventualmente messi a disposizione del Centro dai dipartimenti afferenti;
- g. cura responsabilmente l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo eventualmente destinato al Centro dai dipartimenti afferenti e ne assicura la corretta gestione e organizzazione secondo quanto disposto dall'art. 17 comma 2 dello Statuto;
- h. dispone, nei limiti della delega attribuita, gli atti amministrativi-contabili di pertinenza del Centro;
- i. assicura un efficace utilizzo delle risorse umane e materiali disponibili ai fini dello svolgimento delle attività presso il Centro;
- j. è responsabile, nei termini e secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dei fondi di ricerca del Centro su cui vengono pagate le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo del Centro;
- k. è responsabile, nei termini e secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dei fondi di ricerca del Centro su cui vengono pagate strumentazioni, materiali di consumo e quanto altro serve per il buon funzionamento del Centro.

2. Spetta inoltre al Direttore:

- a. proporre annualmente il piano delle ricerche del Centro, coordinando le proposte di iniziativa del Centro stesso con quelle avanzate dai singoli professori e ricercatori compatibilmente con le risorse disponibili;
- b. predisporre la relazione annuale sull'attività del CISBEC che sottopone al Consiglio per l'approvazione e per il successivo inoltrare ai dipartimenti afferenti e all'amministrazione universitaria;
- c. promuovere le azioni opportune per l'attrazione di fondi necessari per le attività del Centro, anche attraverso la proposta di convenzioni e di contratti di collaborazione con dipartimenti, Centri e Servizi dell'Ateneo o di altre Università italiane o straniere, o con istituzioni e associazioni o altri Enti, pubblici o privati, partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali;
- d. collaborare per quanto di sua competenza con il dipartimento, indicato come sede per la gestione amministrativo contabile, al fine di predisporre i prospetti economici e finanziari necessari alla definizione del bilancio unico di Ateneo.

3. Il Direttore esercita infine tutte le altre attribuzioni compatibili che gli sono demandate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
4. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile, il Direttore sottoscrive, per quanto di competenza, tutti gli atti di natura amministrativa, finanziaria e contabile di pertinenza del Centro.
5. Per la predisposizione delle richieste degli spazi, dei finanziamenti e di personale tecnico amministrativo necessari per la realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento dell'attività di ricerca, si rimanda a quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa di Ateneo.

## Articolo 7 Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di programmazione delle attività del Centro.
2. Il Consiglio è composto dai docenti afferenti al Centro e da un rappresentante del personale tecnico amministrativo eventualmente messo a disposizione del Centro dai dipartimenti aderenti, designato fra il personale tecnico-amministrativo che collabora alle attività proprie del Centro e da una rappresentanza dei dottorandi e assegnisti di ricerca che svolgono attività presso il Centro, su designazione delle categorie interessate, nonché da una rappresentanza studentesca individuata dal Consiglio degli studenti fra gli studenti che fanno parte dei consigli dei dipartimenti aderenti al Centro stesso. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo dura in carica per tutta la durata del mandato del Direttore del Centro. Le rappresentanze dei dottorandi, assegnisti e studenti hanno durata biennale.
3. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Direttore. Alle sedute del Consiglio partecipa il Responsabile amministrativo del dipartimento, o un suo sostituto, che cura la gestione amministrativa contabile del Centro con funzione verbalizzante.
4. Per il funzionamento del Consiglio valgono le norme previste dallo Statuto e le norme del Regolamento generale di Ateneo che disciplinano il funzionamento degli organi collegiali.
5. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria per iniziativa del Direttore almeno due volte all'anno e in via straordinaria per iniziativa del Direttore o su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. In tal caso il Consiglio dovrà essere convocato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Di norma, la convocazione contenente l'ordine del giorno (O.d.G.) stilato dal Direttore viene comunicata ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della data della riunione "salvo ipotesi di urgenza". La riunione può svolgersi anche per via telematica con modalità che assicurino il collegamento simultaneo dei partecipanti.
6. Il Consiglio è regolarmente costituito quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti, con arrotondamento per difetto, non computandosi coloro che hanno giustificato per scritto l'assenza, anche in assenza di rappresentanti di una o più categorie soggette ad elezione (di cui al comma 2).  
Nell'ipotesi di assenza ingiustificata da parte di un docente afferente al Centro ad almeno la metà delle riunioni del relativo Consiglio, a partire dal momento in cui avviene l'afferenza e calcolata ogni due anni, lo stesso Consiglio, sentito l'interessato, delibera la decadenza dell'afferente e ne dà comunicazione all'amministrazione.

## Articolo 8 Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:
  - a. definisce i criteri e adotta le conseguenti delibere in merito all'impiego dei fondi assegnati al Centro per il perseguimento dei propri compiti istituzionali;

- b. propone la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del Centro secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
  - c. approva le proposte formulate dal Direttore;
  - d. delibera sulla propria quota parte al fine dell'approvazione dei prospetti economici e finanziari da parte del dipartimento che cura la gestione amministrativo-contabile del Centro utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo ai sensi della normativa vigente in materia;
  - e. approva il Regolamento del Centro;
  - f. programma l'attività scientifica, l'attività di disseminazione e quella divulgativa, coordina gli sforzi atti all'attrazione dei fondi, discute e approva la relazione annuale predisposta dal Direttore su tale attività.
2. Il Consiglio esercita infine tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai relativi regolamenti di Ateneo.

## Articolo 9

### Modalità per adesione e recesso dal Centro

1. Qualora un dipartimento intenda aderire al Centro dopo la sua costituzione, deve presentare motivata richiesta, approvata dal consiglio del dipartimento con maggioranza assoluta, al Direttore del Centro comprensiva dell'indicazione delle eventuali risorse finanziarie, logistiche, strumentali e di personale che lo stesso metterà a disposizione del Centro. Sull'adesione delibera il Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio del Centro.
2. Possono afferire al Centro, oltre ai docenti indicati dai dipartimenti aderenti al Centro nelle proprie delibere in fase di prima istituzione, i docenti afferenti ai dipartimenti aderenti al Centro che ne facciano domanda successivamente. Possono afferire al Centro anche i docenti afferenti ad altri dipartimenti dell'Ateneo che svolgano attività di ricerca in ambiti collegati o affini alla scienza dei beni culturali. Questi ultimi sono ammessi al Centro a titolo individuale, dietro richiesta di afferenza motivata da esigenze di ricerca e previo nulla osta del dipartimento di afferenza; la richiesta deve essere approvata dal Consiglio del Centro a maggioranza dei suoi componenti; l'afferenza di un docente ad un Centro già costituito non comporta l'adesione del relativo dipartimento al Centro.
3. Nel rispetto delle procedure e limiti previsti dalla normativa di Ateneo, possono chiedere di collaborare con il Centro anche i dottorandi, specializzandi, contrattisti o assegnisti di ricerca dell'Università di Pisa. Le domande, motivate e corredate da *curriculum vitae*, sono inviate al Direttore del Centro, che può ammetterle con un provvedimento di urgenza. La collaborazione viene successivamente approvata da parte del Consiglio del Centro, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Qualora un dipartimento intenda recedere dal Centro deve darne comunicazione agli organi del Centro stesso almeno tre mesi prima della data del recesso, previa delibera del Consiglio di dipartimento approvata a maggioranza assoluta. Sul recesso delibera il Consiglio del Centro e la relativa delibera è trasmessa all'amministrazione per la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso il recesso non può comportare pregiudizio alle attività del Centro e il dipartimento che recede rimane obbligato a portare a termine le attività in corso, in carico al dipartimento stesso. Il recesso da parte di un dipartimento non può avvenire prima che sia decorso un anno dalla costituzione del Centro ovvero dalla adesione del dipartimento al Centro stesso.

## Articolo 10 Risorse finanziarie

1. Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:
  - dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
  - da altri Ministeri;
  - dal C.N.R.;
  - dalla Commissione Europea;
  - dal Consorzio Interuniversitario per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM);
  - da altri enti pubblici di ricerca; da altri enti pubblici o privati o fondazioni o associazioni, nazionali, estere, internazionali;
  - da organismi e istituti internazionali;
  - da piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata;
  - da fondazioni bancarie;
  - da assegnazioni dell'Ateneo per la gestione di progetti o di attività di ricerca assegnati al Centro su delibera del Consiglio di Amministrazione;
  - dagli utili provenienti da attività per conto terzi quali convenzioni, contratti, prestazioni a pagamento;
  - da altri soggetti privati.
2. I fondi assegnati in maniera indivisa al Centro affluiscono al dipartimento dove questo ha sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro stesso.

## Articolo 11 Gestione amministrativo-contabile

1. La gestione amministrativa e contabile del Centro è svolta dal dipartimento cui afferisce il Direttore del Centro in conformità del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. È in ogni caso garantita la piena trasparenza nei riguardi di tutti i dipartimenti aderenti al Centro tramite un aggiornamento periodico e sistematico della situazione contabile.

## Articolo 12 Approvazione e modifica del Regolamento del Centro

1. Il presente Regolamento, approvato con delibera dal Consiglio del Centro a maggioranza assoluta dei suoi membri è soggetto ai controlli previsti dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo. Tale Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo informatico di Ateneo. Il Regolamento è inoltre pubblicato sul sito di Ateneo.
2. Le modifiche al presente Regolamento, su proposta di un quinto dei componenti il Consiglio o dal Direttore del Centro, seguono le stesse norme e procedure di cui al comma precedente.

## Articolo 13 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dello Statuto, dei regolamenti di Ateneo e della normativa vigente in quanto applicabile.